

Sentenza n. 119 del 2006 - regolamenti regionali

Il TAR Campania solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, della legge della Regione Campania 24 dicembre 2003, n. 28 (Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza regionale) per violazione degli artt. 121 e 123 della Costituzione.

La norma demanda alla Giunta regionale il compito di emanare, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, i provvedimenti necessari per procedere, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (di riordino della disciplina in materia sanitaria) all'accreditamento istituzionale dei soggetti pubblici e privati che erogano attività di assistenza specialistica di emodialisi e di riabilitazione ambulatoriale.

Il TAR assume che la norma censurata attribuisca alla Giunta la competenza ad emanare atti di natura regolamentare nonostante lo statuto regionale riservi al Consiglio regionale il potere regolamentare. La questione è ritenuta rilevante dal giudice *a quo* ai fini della verifica di legittimità della delibera della Giunta regionale con cui, ai sensi del citato art. 9 comma 1, sono definiti requisiti e procedure per il predetto accreditamento istituzionale; tale delibera avrebbe natura regolamentare per i suoi caratteri di generalità ed astrattezza e determinerebbe quindi un indebito spostamento del potere regolamentare dal Consiglio alla Giunta.

Ad avviso della Corte con la norma impugnata il legislatore regionale non ha inteso distinguere fra provvedimenti puntuali, atti amministrativi generali e regolamenti veri e propri, attribuendo alla Giunta regionale il potere di emanare tutti gli atti, di varia natura, necessari ad effettuare in tempi rapidi gli accreditamenti istituzionali di cui al d.lgs. 502/1992.

Questa esigenza di rapidità non può tuttavia alterare l'ordine delle competenze fissato dallo Statuto; la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione da questo punto di vista non ha modificato l'assetto gerarchico delle fonti normative regionali, cosicché lo statuto continua a configurarsi, ai sensi dell'art. 123 Cost., come una fonte sovraordinata rispetto alla legge regionale.

Ciò posto, se è vero che il nuovo testo dell'art. 121 Cost. non prevede più una riserva di competenza regolamentare in capo al Consiglio regionale, è altresì vero che una diversa scelta organizzativa in ordine alla allocazione delle potestà regolamentari può essere assunta solo con una disposizione modificativa dello statuto vigente, *“con la conseguenza che nel frattempo vale la distribuzione delle competenze normative già stabilita nello statuto medesimo, di per sé non incompatibile con il nuovo art. 121 della Costituzione”*.

La norma regionale impugnata, nella parte in cui non esclude gli atti di natura regolamentare dai provvedimenti rimessi alla Giunta, si pone in contrasto con la norma statutaria (art. 19 dello Statuto della Regione Campania) che assegna al Consiglio regionale la funzione in questione, violando quindi indirettamente l'art. 123 della Costituzione.

